

N. 16.495 DI REP.

N. 11.252 DI RACC.

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno ventinove del mese di dicembre.

29 dicembre 2023

In Saronno, nello studio in Via Varese n. 25 D.

Avanti a me FAUSTINO COLIANNI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente:

DUCA RAOUL, nato a Milano il 18 ottobre 1963, domiciliato a Milano, in Via Giambellino n. 119, codice fiscale DCU RLA 63R18 F205L.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi richiede di depositare nei miei atti, ai fini della registrazione e di ogni adempimento ai sensi di legge, il seguente documento che dichiara essere l'attuale e vigente statuto della "**SOCIETA' GINNASTICA MILANESE FORZA E CORAGGIO A.S.D.**", con sede in Milano, Via Gallura n. 8, Codice fiscale 80146530151, R.E.A. MI-1814258, composto di cinque fogli per diciannove facciate.

Aderendo alla richiesta della Parte, io Notaio ritiro il suddetto documento e lo allego, previa sottoscrizione a' sensi di legge, al presente atto sotto la lettera "**A**".

La Parte mi autorizza a rilasciare copie del presente atto da chiunque richiesto.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me Notaio datane al Comparente, che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 14,00 (quattordici e minuti primi zero), omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente e con il mio consenso.

Consta di un foglio scritto in parte con mezzi elettronici da persone di mia fiducia e completato a mano da me notaio per un'intera facciata e parte della seconda fin qui.

Firmato: DUCA RAOUL

Firmato: Faustino Colianni notaio

REGISTRATO A MILANO - DP II
IN DATA 17/01/2024
AL N. 3505 SERIE 1T
ESATTI EURO 245,00
DI CUI EURO 45,00
PER IMPOSTA DI BOLLO

STATUTO**CAPO I****Titolo e scopo dell'Associazione**

Art. 1) - È costituita un'Associazione Polisportiva Dilettantistica denominata:

"Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio A.S.D."

(denominazione abbreviata "S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D").

L'Associazione ha sede in Milano, via Gallura n. 8.

I colori sociali sono il bianco e il blu.

L'Associazione non ha finalità di lucro, nè politiche, nè religiose.

La "Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio", fondata in Milano nell'anno 1870, è un'Associazione polisportiva dilettantistica, che ha per scopo il diffondere e il rendere familiare fra la gioventù le varie discipline sportive e specificatamente l'educazione fisica quale base di esse attraverso:

- a) la promozione e la formazione d'atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive;
- b) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive, agonistiche e non, nonché, in generale, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dei propri soci;
- c) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi delle vigenti leggi in materia, organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse specialità sportive, organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psicofisico. In particolare, l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche sul territorio italiano della ginnastica, atletica, scherma, pallavolo, tennis, calcio e box, nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I mediante l'iscrizione ai loro registri e/o del C.I.P. e al registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva, a cui risulta affiliata e ai quali si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile;

d) lo svolgimento di attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata con le finalità e l'osservanza delle disposizioni emanate dal C.I.O, dal C.O.N.I, dall'I.P.C. e dal C.I.P. e di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli Enti sportivi, anche paraolimpici, comunque iscritti nel vigente Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

e) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività sportiva in genere tra gli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'Associazione potrà svolgere, anche occasionalmente, altre attività connesse e strumentali agli scopi istituzionali, all'organizzazione e al finanziamento dello sport dilettantistico, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) acquisire a titolo di proprietà, di locazione, di comodato o di concessione in uso palestre, campi e strutture e attrezzature sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività e potrà svolgere, altresì, attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria d'impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva;

b) organizzare manifestazioni, esposizioni e mostre aperte al pubblico aventi per tema lo sport in genere;

c) predisporre centri di servizio per gli associati e per i cittadini interessati allo studio ed alla pratica delle attività dell'Associazione, nonché all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio della disciplina sportiva prescelta in seno all'Associazione;

d) istituire corsi di aggiornamento e di preparazione a tutti i livelli nelle discipline previste dall'Associazione per allenatori e tecnici;

e) promuovere gli scambi con Associazioni aventi finalità analoghe sia in Italia che all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;

f) pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;

g) promuovere lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone statuto e regolamenti;

h) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, son fi-

nalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate.

L'Associazione è caratterizzata, altresì, dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica e adotta le disposizioni emanate dagli organismi affilianti per il contrasto alla violenza di genere.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O, del C.O.N.I. e, ove paraolimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P e/o dagli Enti sportivi, nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle Federazioni di appartenenza, cui è affiliata, sia nazionali sia internazionali, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti e/o Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle Federazioni d'appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma alle norme vigenti in materia nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia.

CAPO II

Attività dell'Associazione

Art. 2) - L'Associazione può promuovere attività in ogni settore sportivo.

Per lo svolgimento delle diverse discipline l'Associazione provvederà all'istituzione di apposite Sezioni.

CAPO III

Soci

Art. 3) - L'Associazione si compone di Soci Onorari ed Effettivi.

Soci Onorari possono essere nominati dall'assemblea dell'Associazione coloro che, anche non essendo soci dell'Associazione, hanno agito in conformità allo scopo sociale.

Su proposta del Consiglio Direttivo può essere eletto dall'assemblea dell'Associazione Presidente onorario persona che, con opere compiute o cariche ricoperte, abbia reso particolari ed eccezionali servigi all'Associazione.

Soci Effettivi sono coloro che versano la quota sociale secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Diret-

tivo e che, in possesso della rispettiva tessera federale, svolgano attività sportiva nelle Sezioni.

La qualifica di Socio Effettivo viene acquisita all'atto di presentazione della domanda di ammissione con contestuale pagamento della quota associativa annua.

La domanda di ammissione a socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale rappresentando a tutti gli effetti il minore nei confronti dell'Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minore.

Art. 4) - Tutti i Soci devono pagare le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è restituibile, né trasmissibile, né rivalutabile.

Il socio, firmando la domanda d'ammissione, dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto ed i Regolamenti interni.

Art. 5) - È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6) - La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per mancata regolarità nella corresponsione della quota sociale;
- c) per espulsione.

Le dimissioni dall'Associazione devono essere presentate al Presidente a mezzo di lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo procederà all'esclusione dall'elenco dei soci di coloro, che si rendessero morosi nei confronti dell'Associazione per mancata corresponsione della quota sociale protrattasi oltre i trenta giorni dalla scadenza dell'anno sociale.

Art. 7) - Il Consiglio Direttivo può procedere all'espulsione del Socio che si rendesse indegno di appartenere all'Associazione, sia per ragioni morali sia per attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il provvedimento deve essere notificato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essere ratificato dall'assemblea ordinaria, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con l'interessato.

La delibera dell'assemblea è inappellabile.

La notifica comporta per il socio espulso l'immediata esclusione da tutte le attività sociali, alle quali potrà essere riammesso solo a seguito di delibera dell'assemblea.

Art. 8) - La frequenza, le esercitazioni e l'uso degli attrezzi, dei locali e dei campi sociali sono subordinati all'osservanza degli orari e dei regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Durante lo svolgimento di manifestazioni nei locali e nei campi sociali l'accesso dei soci potrà essere sospeso e rego-

lato da speciali disposizioni.

Art. 9) - Tutti i Soci devono essere tesserati alla Federazione Nazionale o Ente di Promozione Sportiva che inquadra lo sport da essi praticato.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalle rispettive Federazioni Sportive.

I tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I e/o del C.I.P.

I tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione Internazionale e Nazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I, dal C.I.O e, ove paraolimpici, dall'I.C.P. e dal C.I.P.

La tessera degli organismi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

CAPO IV

Assemblee

Art. 10) - L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ciascun anno sarà indetta dal Consiglio Direttivo l'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente. Quando particolari esigenze lo richiedono, la stessa potrà essere indetta entro il 30 giugno successivo.

L'assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 11) - Il Consiglio Direttivo fissa la data dell'Assemblea con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

L'avviso di convocazione sarà affisso all'Albo sociale e inviato per iscritto a tutti gli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima e dovrà portare l'ordine del giorno, sul quale l'Assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 12) - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Qualora all'ordine del giorno vi siano modifiche allo Statuto, occorrerà anche in seconda convocazione la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti l'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato da un segretario. Nel caso d'assenza o impedimento del Presidente, essa è presieduta da un componente dell'Assemblea eletto dalla stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e ogni membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto a intervenire all'assemblea. Sono ammesse le deleghe in ragione di una per ogni membro dell'assemblea.

Art. 13) - L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva il rendiconto annuale;
- d) approva l'attività svolta nell'anno precedente dalle Sezioni;
- e) istituisce e scioglie le Sezioni;
- f) adotta tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio Direttivo promuove il suo voto;
- g) approva le modifiche al presente Statuto;
- h) nomina i Soci Onorari.

Art. 14) - D'ogni atto dell'Assemblea è steso verbale dal segretario della stessa che lo sottoscrive assieme al Presidente.

Art. 15) - Nel corso d'ogni esercizio potranno essere convocate assemblee ogni qualvolta lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'Associazione o su richiesta di un terzo dei Soci aventi diritto a partecipare alla stessa.

Il termine di preavviso per la convocazione nei casi d'urgenza potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore e la convocazione dovrà essere fatta tramite telegramma.

CAPO V

Consiglio Direttivo

Art. 16) - L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di membri variabile, a scelta dell'assemblea, da tre a nove.

Sono eleggibili i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano almeno tre anni di appartenenza continua all'Associazione.

Art. 17) - Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni sociali e il suo mandato è compreso tra due successive Olimpiadi.

Qualora per dimissioni il numero dei componenti il Consiglio si riducesse alla metà dei membri eletti, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà senza indugio procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18) - Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

La convocazione è eseguita senza formalità almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, 1 (uno) giorno in caso d'urgenza, purché con mezzi idonei che attestino l'avvenuta effettiva ricezione della convocazione da parte

dei soggetti aventi diritto a partecipare alla riunione di consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19) - Il Consiglio Direttivo provvede a quanto possa occorrere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in via puramente esemplificativa:

- a) amministra il patrimonio sociale;
- b) predispone ed attua i programmi dell'Associazione da sottoporre annualmente al voto dell'Assemblea;
- c) predispone il rendiconto finanziario finale;
- d) propone all'assemblea l'istituzione e lo scioglimento delle Sezioni, ne approva i Regolamenti e ne nomina i Coordinatori;
- e) esamina e approva i programmi d'attività delle Sezioni;
- f) adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni e convenienti per il coordinamento delle attività delle diverse Sezioni;
- g) dà esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- h) autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- i) determina annualmente le quote sociali;
- l) prende sotto la propria responsabilità le deliberazioni che sono di competenza dell'assemblea quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, impegnandosi a sottoporle per la ratifica alla prima seduta dell'organo competente.

CAPO VI

Il Presidente

Art. 20) - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e svolge in via puramente esemplificativa i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne firma i verbali in unione con il Segretario;
- c) fa eseguire le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) sovrintende al buon andamento dell'Associazione e all'osservanza dello Statuto sociale e dei Regolamenti di Sezione;
- e) firma la corrispondenza e tutti gli atti dell'Associazione;
- f) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e dinanzi alle Autorità amministrative e giudiziaria;
- g) attende a tutti gli altri adempimenti che gli sono demandati per legge e per Statuto.

Art. 21) - In caso d'assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Segretario

Art. 22) - È compito del Segretario:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio;

- b) compilare e controfirmare gli atti dell'Associazione e attendere alla loro conservazione;
- c) tenere il Libro dei Soci;
- d) assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria.

Il Tesoriere

Art. 23) - E' compito del Tesoriere:

- a) custodire i valori appartenenti all'Associazione;
- b) riscuotere le quote dei soci e ogni altra entrata a favore dell'Associazione;
- c) provvedere ai pagamenti;
- d) redigere il rendiconto finale dell'esercizio sociale.

CAPO VII

Patrimonio e Rendiconto

Art. 24) - L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Art. 25) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dalle quote sociali e di frequenza alle attività istituzionali stabilite annualmente da Consiglio Direttivo;
- b) da donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- c) da erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- d) da ricavi derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- e) da ricavi derivanti da attività commerciali e produttive;
- f) da ricavi derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni a carattere sportivo;
- g) dai beni di proprietà dell'Associazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 26) - Il Tesoriere, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, presenta al Consiglio Direttivo il bilancio dell'anno precedente che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

CAPO VIII

Le Sezioni

Art. 27) - L'Associazione è organizzata in Sezioni, una per ogni disciplina sportiva.

È compito della Sezione, in via puramente esemplificativa, organizzare l'attività agonistica, curare l'istruzione tecnica, promuovere corsi e attività nel settore sportivo di competenza.

A tal fine è di sua esclusiva competenza il reperimento dei tecnici, istruttori o altro personale adatto.

CAPO IX

Scioglimento dell'Associazione

Art. 28) - La durata dell'Associazione è illimitata.

Qualora l'Associazione fosse ridotta a una sola Sezione e il numero degli iscritti a questa fosse ridotto a dieci e la

maggioranza di questi, riuniti in assemblea, lo volesse, l'Associazione si dichiarerà sciolta.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni della medesima non potranno essere ripartiti fra i Soci, ma saranno conferiti a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli Enti Sportivi.

L'Associazione potrà essere sciolta anche qualora venisse meno agli scopi per i quali è stata costituita, come previsto all'art. 1).

CAPO X

Art. 29) - Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito e sono precluse a coloro che ricevono compensi od onorari dall'Associazione.

È fatto espresso divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S riconosciute dal C.O.N.I. e, ove paraolimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai Regolamenti degli organismi sportivi affilianti.

Art. 30) - L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi a oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nelle materie di cui al precedente comma l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e dei regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P., gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e i soci e/o gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. e del C.I.P. o delle Federazioni Sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.

Art. 31) - Il presente Statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Firmato: DUCA RAOUL

Firmato: Faustino Colianni notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO
2005 N. 82, PER USO FISCALE IN ESENZIONE DA BOLLO.
MILANO, 17 GENNAIO 2024